

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze
Coordinamento A/RSP
Gruppo supporto scuole

Richiedente: <i>Coordinatore Rete</i>
Autori risposta: <i>Prof.ssa Grazia Focardi (IIS "A.Checchi" Fucecchio)</i> <i>Prof. Mario Resti(IIS"Cellini")</i>
Data validazione Coordinamento: 16/07/2012
Versione: 1.0

Domanda

D.P.I (dispositivi di protezione individuale): quali usare, chi deve acquistarli, chi li gestisce, chi deve usarli.

Abstract

La fornitura dei DPI nella scuola costituisce uno degli obblighi del Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro. Sono di seguito riportati riferimenti ed articoli del DLgs 81/08, nonché testi che danno ulteriori indicazioni operative.

Risposta

Il D.Lgs 81/08 definisce gli obblighi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nei confronti dei dispositivi di protezione individuale (DPI) definiti come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, quindi quando è accertato il permanere di un rischio residuo non altrimenti evitabile.

Tutti i DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/92 cioè in possesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dal decreto stesso.

Per rispettare tale dettato normativo il datore di lavoro deve acquistare SOLO DPI in possesso di

- *dichiarazione di conformità CE,*
- *marcatura CE sul dispositivo e sull'imballaggio,*
- *nota informativa conosciuta anche come "scheda tecnica" o "istruzioni per l'uso" che deve essere redatta nella lingua dello stato dove il DPI viene commercializzato.*

Nella nota informativa il datore di lavoro trova tutte le informazioni o "specifiche relative al prodotto" necessarie per effettuare una scelta adeguata e una corretta gestione del DPI.

E'obbligo de Datore di lavoro fornire i DPI necessari al lavoratore, conseguentemente è il Dirigente Scolastico che deve fornire ai lavoratori ed agli allievi i necessari DPI per le esercitazioni in laboratorio.

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

La gestione dei DPI spetta all'insegnante tecnico pratico coadiuvato dal Assistente di laboratorio.

Gli alunni hanno l'obbligo di indossare i necessari dispositivi di protezione individuale per poter accedere all'interno dei laboratori (equiparazione dello studente al lavoratore)

Approfondimento [opzionale]

ALLEGATO 1

Caratteristiche dei DPI

Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia, ed in particolar modo il D.Lgs. 81/2008, prevedono un'organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l'eliminazione alla fonte di qualunque tipo di inquinante sia presente nell'ambiente di lavoro.

L'utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell'avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio.

L'art 75 (obbligo di uso) ribadisce il concetto che :

I DPI debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro.

Pertanto, destinatari di tali obblighi non sono più soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio.

DEFINIZIONE

“Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (Art. 74 del D.Lgs 81/07).

Essi sono “ I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza” (Art. 1 c.2 D.Lgs 475/92).

Il D.Lgs 81/08 tratta i DPI agli art. 74-79 (Titolo III – Capo II) del D.Lgs. 81/08 e all'allegato VIII. L'articolato di legge ricalca quasi fedelmente quanto previsto al titolo IV del D.Lgs. 626/94.

L'art. 74 comma 2 precisa che non costituiscono DPI:

- *indumenti di lavoro ordinario utilizzati per evitare che gli abiti si sporchino*
- *uniformi elementi di riconoscimento delle funzioni svolte e dell'azienda non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute (Circ. Ministero del Lavoro n. 34 del 29.4.99) attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio attrezzature di protezione individuale delle forze di polizia, delle FF.AA. e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico (giubbotti antiproiettile)*
- *attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali*

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

- *i materiali sportivi usati solo a fini sportivi e non lavorativi*
- *i materiali per autodifesa o dissuasione*
- *gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi*

Poiché l'art 76 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 e sue successive modificazioni (D.Lgs. 10 del 2.1.1997), ai fini della corretta applicazione della norma il datore di lavoro, all'atto dell'acquisto effettuato dopo il 30.6.1995, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista e costituita da :

- 1) Dichiarazione di conformità CE da parte del produttore
- 2) Marcatura CE
- 3) Nota informativa in lingua italiana rilasciata dal produttore

MARCATURA CE

Due direttive europee regolano le destinazioni d'uso e la progettazione (obblighi del produttore) dei DPI. I livelli di qualità e di sicurezza dei DPI dovranno essere certificati conformi ai requisiti essenziali di igiene e di sicurezza. Al fine di armonizzare le normative dei paesi della comunità Economica Europea in materia di salute e di sicurezza delle persone, sono state adottate due direttive europee relative ai DPI, Dispositivi di Protezione Individuale:

- la Direttiva Europea 89/656 del 30/11/1989 recepita mediante il D.Lgs. 626 del 19/9/1994, relativa dell'uso dei D.P.I., e attualmente confluita nel D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo II;
- la Direttiva Europea 89/686 del 29/12/1989 recepita mediante il D.Lgs. 475 del 4/12/1992, relativa alla progettazione dei D.P.I..

La regolamentazione italiana, con il D.Lgs. 475/92, inserisce la nuova disposizione sancendo il principio secondo il quale risulta proibito produrre, vendere o noleggiare dispositivi, apparecchiature o prodotti di protezione personale dei lavoratori che non siano atti a garantire i lavoratori stessi contro i pericoli di qualsiasi natura ai quali esse risultino esposti. Viene così fissato il principio di garantire la protezione individuale dei lavoratori e si denuncia il pericolo di una falsa sicurezza derivante dalla scelta di un'apparecchiatura inadeguata. La direttiva 89/686 determina, per ciascuna categoria dei DPI, le procedure di certificazione e le norme tecniche cui tali apparecchiature debbono adeguarsi per poter circolare liberamente nelle Comunità Europea. Essa si applica alle maschere per la respirazione, agli occhiali protettivi, alle cuffie, alle protezioni antirumore, alle protezioni contro le cadute dall'alto, alle calzature, agli indumenti e ai guanti di protezione.

I DPI devono anzitutto rispondere ai "requisiti essenziali di sicurezza", la cui conformità è attestata dal fabbricante, mediante l'apposizione sul DPI stesso della marcatura "CE".

Le procedure di certificazione CE sono differenti a seconda della categoria dei DPI:	DPI	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE (da parte del fabbricante)
---	------------	---

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze
Coordinamento A/RSP
Gruppo supporto scuole

CATEGORIA		
1° categoria	DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporci che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.	Predisposizione di documentazione tecnica di costruzione. Dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante.
2° categoria	DPI che non rientrano nelle altre due categorie.	Predisposizione di documentazione tecnica di costruzione. Conformità CE e attestato di certificazione CE rilasciato dall'organo notificato. Dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante.
3° categoria	DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesione gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporci che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.	Predisposizione di documentazione tecnica di costruzione. Conformità CE e attestato di certificazione CE rilasciato dall'organo notificato. Dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante. Sottoposizione a sistemi di controllo della produzione da organismo di controllo competente.

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

(Allegato. II D.Lgs. 475/92 e art. 12 D.Lgs. 10/97)

Obbligatoriamente preparata e rilasciata dal fabbricante deve contenere, oltre al nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea, le istruzioni relative al deposito, all'impiego, alla pulizia, alla manutenzione, revisione e disinfezione indicate dal fabbricante, le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare livelli e classi di protezione, gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambi appropriati, le classi di protezioni adeguate ai diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione, le date ed il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti, il tipo di imballaggio per il trasporto, i riferimenti alle direttive applicate, se del caso, e il significato della marcatura, se esiste, il nome,

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

indirizzo e numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono in fase di certificazione del DPI.

La nota, che deve essere redatta in modo comprensibile e nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario, deve costituire un argomento oggetto dell'addestramento dei dipendenti che devono conoscerla. Nella stessa nota informativa devono esservi informazioni aggiuntive.

- **per i DPI soggetti ad invecchiamento:** qualsiasi dato utile ai fini della determinazione di un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello ed alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione, di manutenzione;
- **per i DPI di III categoria per interventi in situazioni estremamente pericolose:** informazioni destinate all'uso di persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare all'utilizzatore, procedure da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per l'uso;
- **per i DPI contro le cadute dall'alto:** caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro nonché al tirante d'aria minimo necessario al di sotto dell'utilizzatore, modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro;
- **per i DPI per la prevenzione contro il calore ed il fuoco:** qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i DPI utilizzati;
- **per i DPI per la protezione contro il freddo e per interventi di breve durata in ambienti freddi:** qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso i DPI;
- **per i DPI contro gli shock elettrici:** per attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione: indicazioni d'uso esclusivo dei DPI e natura e frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro "periodo di vita";
- **per i DPI contro le radiazioni non ionizzanti:** curva di trasmissione per permettere la scelta del DPI più appropriato in funzione dei fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego;
- **per i DPI contro le sostanze pericolose (apparecchi filtranti di protezione respiratoria):** data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo;
- **per i DPI contro gli agenti infettivi per contatto oculare o epidermico:** descrizione particolareggiata delle prove convenzionali, significato eventuale dei codici delle sostanze utilizzate per le prove, qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima di impiego del DPI nelle diverse condizioni prevedibili alle condizioni effettive di impiego.

Si deve sempre tenere presente che il requisito della certificazione CE non è da solo sufficiente a definire come idoneo il DPI, in quanto il datore di lavoro deve confrontare le caratteristiche del dispositivo con quelle necessarie nel contesto in cui si opera prima di destinarlo all'uso. Infatti, i DPI inoltre devono (Art.76):

- essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni di lavoro;
- tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- essere adattabili alle necessità dell'utilizzatore.

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso contemporaneo di più DPI questi devono essere tra loro compatibili e mantenere la loro efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti

CARATTERISTICHE GENERALI DEI DPI: COMFORT: dovrebbero essere leggeri, adattabili, tali da assicurare comfort termico, traspirabilità, dimensioni limitate
ECONOMICI: il costo unitario non deve essere troppo elevato. Devono essere di alta durata ed efficienti
REQUISITI INFORMATIVI: devono esserci indicazioni su limiti d'uso, tempo utile prima della scadenza, istruzioni per l'uso, corretta manutenzione ed immagazzinamento
REQUISITI DI SICUREZZA: deve esserci assenza di rischi aggiuntivi, innocuità, solidità, efficienza protettiva, adeguata durata della potenziale protezione, e data di scadenza utile
REQUISITI PRESTAZIONALI: ridotto disagio nell'indossarli, funzionalità pratica, compatibilità con altre protezioni

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

“Il Datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.”(D.Lgs. 81/08 art. 77 comma 4 lett. a).

I lavoratori devono inoltre avere cura dei DPI messi a loro disposizione.

Le norme tecniche (es. UNI EN 529:2006) indicano che, per tutti i dispositivi che necessitano di manutenzione, deve essere tenuto un apposito registro relativo all'immagazzinamento ed alla manutenzione. E' opportuno che il sistema di manutenzione sia codificato nel DVR attraverso la predisposizione di un programma che comprenda (sulla base della nota informativa del fabbricante):

1. l'ispezione per l'accertamento di eventuali difetti,
2. la pulizia e la disinfezione,
3. la manutenzione generale,
4. la documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione,
5. l'immagazzinamento.

FATTORI DI RILIEVO PER IL CORRETTO USO DEI DPI:

- E' importante coinvolgere il **medico competente** nella loro scelta.
- I costruttori devono indicare la **periodicità di sostituzione** DPI.
- È necessaria una **formazione corretta, esaustiva ed efficace.**

Particolare attenzione deve essere posta alla formazione al **corretto uso in lavori atipici** (apprendisti e minori, extracomunitari, lavoratori temporanei, donne, artigiani, lavoratori indipendenti, lavoratori in corso di addestramento, studenti, portatori di handicap/invalidi) con la compartecipazione del Medico Competente

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Poiché la **formazione** dovrebbe essere **corretta, esaustiva ed efficace** è evidente che un addestramento è indispensabile in particolar modo per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

In ogni caso, oltre alla scheda informativa dei DPI utilizzati, una istruzione adeguata per i lavoratori dovrebbe riguardare le caratteristiche e gli effetti delle sostanze nocive per le quali vi è esposizione nell'ambiente, le caratteristiche di funzionamento e di possibile disfunzione delle apparecchiature utilizzabili con i loro pregi ed eventuali difetti, i limiti d'uso, l'effetto protettivo, la durata, la sostituzione dei filtri, le modalità con cui devono essere correttamente indossati e regolati, la pulizia, la conservazione, le situazioni di emergenza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.77):

Il datore di lavoro nella scelta/uso dei DPI:

- Effettua analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- Individua tipo e caratteristiche dei DPI necessari e categoria di appartenenza, tenendo conto di eventuali rischi introdotti dai dispositivi suddetti
- Valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante, la corrispondenza tra dispositivi individuati e dispositivi esistenti sul mercato
- Aggiorna la scelta ogni volta che intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
- Stabilisce le condizioni in cui i DPI devono essere usati in funzione dell'entità del rischio, della frequenza di esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni dei DPI
- Mantiene l'efficienza e garantisce l'igienicità dei DPI
- Provvede a che siano utilizzati soltanto per gli usi previsti
- Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
- Destina i DPI ad uso individuale e, nell'impossibilità di ciò, garantisce con misure adeguate, il mantenimento di condizioni igieniche
- Informa preliminarmente i lavoratori dei rischi da cui il DPI li protegge e fornisce istruzioni comprensibili ai medesimi
- Rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI
- Stabilisce le procedure per la riconsegna ed il deposito dei DPI
- Assicura una formazione adeguata e, se necessario, organizza uno specifico addestramento circa l'utilizzo dei DPI
- Sottopone sempre i lavoratori ad addestramento all'uso dei DPI di CAT III e/o dei dispositivi per la protezione dell'udito

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art.78):

Il lavoratore ha l'obbligo di:

- Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento
- Utilizzare i DPI correttamente e conformemente a formazione ed addestramento
- Avere cura dei DPI loro affidati
- Non apportarvi modifiche di propria iniziativa
- Riconsegnare i DPI secondo le procedure aziendali
- Segnalare immediatamente difetti o inconvenienti

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze
Coordinamento A/RSPP
Gruppo supporto scuole

RIFERIMENTI MINIMI (D.Lgs. 81/08) PER LA SCELTA DEI DPI INDUMENTI DI PROTEZIONE:

L'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 indica uno schema semplificato per l'inventario dei rischi, un elenco delle condizioni non esaustive di rischio (ripreso dagli allegati del D.Lgs 626/94) e degli schemi di riferimento per la scelta dei diversi DPI.

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze
Coordinamento A/RSP
Gruppo supporto scuole

ALLEGATO 2

DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09/04/2008

TITOLO III - CAPO II

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. NON costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell' [ALLEGATO VIII](#), costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Articolo 55 - Sanzioni (estratto sull'uso dei DPI)

Mancanza	Respons.	Rif. d.lgs. 81/08 [rif.sanzione]	Sanzione
Mancata fornitura dei DPI	Datore di lavoro o dirigente	Art. 18, comma 1, lettera <i>d</i>) [art. 55, comma 5-d]	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'500 a 6'000 €
Mancata richiesta d'uso dei DPI	Datore di lavoro o dirigente	Art. 18, comma 1, lettera <i>f</i>) [art. 55, comma 5-c]	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 €
Nel documento di valutazione manca elenco dei DPI da utilizzare	Datore di lavoro o dirigente	Art. 28, comma 2, lettera <i>b</i>) [art. 55, comma 4]	Ammenda da 2'000 a 4'000 €
Nella riunione mancata discussione sull'efficacia dei DPI	Datore di lavoro o dirigente	Art. 28, comma 2, lettera <i>b</i>)	Ammenda da 2'000 a 6'600 €
Mancato utilizzo dei DPI	Lav. autonomo o impr. familiare	Art. 21, comma 1, lettera <i>b</i>)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €
Vigilanza sull'uso dei DPI Segnalare carenze dei DPI	Preposto	Art. 19, comma 1, lettera <i>a</i>) e <i>f</i>)	Arresto fino a 1 mese ammenda da 200 a 600 €
Mancato utilizzo dei DPI Segnalare carenze dei DPI	Lavoratori	Art. 20, comma 2, lettera <i>d</i>) ed <i>e</i>)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1'200 €
Costruzione e vendita DPI non a norma	Produttori e rivenditori	D.Lgs. 475/92 Art. 14	Arresto fino a 3 anni o ammenda da 10'000 a 45'000 €

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

ALLEGATO 3

9. GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 9.1 Riferimenti normativi
- 9.2 Aspetti gestionali
- 9.3 Ruolo del SPP nella gestione dei DPI

9.1 Riferimenti normativi

Il D.Lgs. 81/08 tratta l'argomento nel Titolo III al capo II e nell'allegato VIII vengono riportate le caratteristiche delle varie protezioni personali, i riferimenti sull'opportunità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, i criteri di scelta in relazione agli specifici rischi lavorativi.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.*

I DPI sono classificati in tre categorie:

- 1^a: dispositivi che proteggono da rischi di danni fisici di lieve entità (es. camici da lavoro, copricapo leggeri)
- 2^a: dispositivi che proteggono da tutti i tipi di rischio non coperti dalle categorie 1^a e 3^a
- 3^a: dispositivi che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente (es. cinture di sicurezza, maschere di protezione delle vie respiratorie).

L'impiego dei dispositivi di protezione individuali è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo evitato o sufficientemente ridotto attraverso l'adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione: i DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità.

9.2 Aspetti gestionali

Considerati i rischi presenti nelle scuole, l'indicazione per i DPI sussiste eventualmente per i collaboratori scolastici, gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di laboratorio.

Per quanto riguarda gli studenti degli istituti ad indirizzo professionale, è utile distinguere le situazioni in cui i DPI rappresentano una soluzione a fronte di esposizione a rischio da quelle in cui, sulla scorta della valutazione dei rischi, non risultano necessari ai fini della tutela, ma hanno prevalentemente funzione didattica (es. inserti auricolari in presenza di Livelli di Esposizione inferiori a 80 dB(A) per far acquisire l'abitudine ed addestrare all'uso). Nel primo caso è compito della scuola mettere a disposizione degli allievi i DPI, nel secondo, configurandosi come un "sussidio didattico", il loro acquisto potrebbe essere demandato alle famiglie, sulla scorta di indicazioni precise sulle caratteristiche richieste.

Alcune categorie di DPI, il cui utilizzo non comporta rischio di contagio biologico (ad esempio grembiuli di cuoio e maschere per saldatura), possono essere in dotazione

Definizione di DPI

Le 3 categorie di DPI

I DPI per gli studenti

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

al laboratorio, distribuiti alle classi che lo frequentano, sotto la responsabilità dell'insegnante nella sua qualità di preposto.

Per quanto riguarda lo stage, il tutor della scuola dovrà informarsi circa i DPI previsti

dall'azienda ospite per la mansione assegnata all'allievo e richiedere all'azienda

l'eventuale integrazione di quelli già in dotazione personale dello studente.

9.3 Ruolo del SPP nella gestione dei DPI

Una volta individuate le lavorazioni per le quali si rende necessario, a completamento delle altre misure di prevenzione attuate, l'uso dei DPI, si dovranno definire le caratteristiche tecniche dei DPI necessari e quindi procedere ad una ricerca di mercato. Se sono disponibili più modelli con le medesime caratteristiche, è opportuno coinvolgere i lavoratori nella scelta, attivando una fase sperimentale, cui seguirà la scelta definitiva. In questo modo si possono individuare i modelli più confortevoli e adeguati in relazione a condizioni microclimatiche, a fattori estetici e all'uso contemporaneo di più DPI, oltre ad attivare una strategia di responsabilizzazione degli utilizzatori basata sulla condivisione della scelta.

Dovranno poi essere definite le procedure di consegna, sostituzione, addestramento e formazione, sorveglianza e verifica dell'uso. E' consigliabile che la consegna del DPI avvenga formalmente (es. modulo di consegna) anche al fine di incentivare l'assunzione di responsabilità da parte del lavoratore, a cui far seguire la formazione e l'addestramento (obbligatorio per i DPI di terza categoria e per quelli per la protezione dell'udito).

Dal punto di vista organizzativo è opportuno che il SPP proceda secondo le fasi operative sotto riportate, coinvolgendo per la scelta e la formazione dei lavoratori il **RLS**, i **docenti di laboratorio** e il **tutor per gli stage** per la formazione degli allievi, e, per la parte relativa all'acquisto e la tenuta della documentazione, il **DGSA** e/o l'**Ufficio tecnico/acquisti**:

- esplicitare nel DVR le operazioni che necessitano dell'impiego dei DPI obbligatori
- individuare con i docenti di laboratorio i DPI a scopo didattico
- effettuare una ricerca tecnica per individuare le caratteristiche merceologiche che devono possedere i DPI individuati
- effettuare una ricerca di mercato per individuare i modelli disponibili
- scegliere i modelli con maggiore accettabilità (comfort, ergonomia, ecc.)
- definire le modalità e le competenze di reperimento e tenuta di tutta la documentazione dei DPI acquistati: dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, marcatura CE, nota informativa rilasciata dal fabbricante
- elaborare procedure operative di consegna, sostituzione e conservazione dei DPI e definire le competenze per l'informazione, addestramento e la verifica del loro uso
- organizzare l'informazione e l'addestramento per ogni utilizzatore (caratteristiche del DPI, quando e come usarli e conservarli, quando sostituirli)
- definire le modalità didattiche per formare all'uso dei DPI gli allievi
- verificare periodicamente l'efficienza del dispositivo scelto e il grado di accettabilità da parte dei lavoratori e degli allievi.

Le figure scolastiche coinvolte

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

Per favorire una rapida verifica su tutti gli aspetti inerenti la gestione dei DPI si propone la seguente check list.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

1. Sono state adottate tutte le soluzioni tecniche e organizzative per la riduzione del rischio?
2. E' stata verificata l'entità del rischio residuo?
3. Il RLS è stato consultato nella scelta dei DPI?
4. E' stata trasmessa al RLS la documentazione tecnica sui DPI individuati?
5. I DPI scelti hanno il marchio CE ed eventualmente il codice dell'Ente certificatore?
6. I DPI scelti sono accompagnati dalla "nota informativa" del produttore?
7. Dalla "nota informativa" e da altra documentazione tecnica i DPI scelti risultano specifici per il tipo di rischio residuo individuato?
8. Il livello di protezione dei DPI scelti è adeguato all'entità del rischio residuo individuato?
9. E' stato definito un elenco dei DPI previsti per ogni attività presente in istituto?
10. In fase di assunzione vengono consegnati i DPI previsti per l'attività assegnata?
11. I lavoratori e gli allievi sono stati addestrati circa le modalità di utilizzo dei DPI?
12. E' stata definita la figura idonea all'addestramento all'uso dei DPI?
13. Sono stati stabiliti i criteri di sostituzione per ogni tipo di DPI?
14. I lavoratori e gli allievi sono stati informati sui criteri di sostituzione dei DPI?
15. Sono state stabilite le modalità di tenuta e di utilizzo dei DPI?
16. I lavoratori e gli allievi sono stati informati circa le modalità di tenuta dei DPI?
17. Viene periodicamente verificato il grado di accettabilità dei DPI da parte dei lavoratori e degli allievi?
18. I posti di lavoro nei quali è necessario l'uso dei DPI sono contrassegnati con gli appositi segnali di sicurezza?

Riferimenti normativi

- [1] Decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.
- [2] DLgs 81/08

Bibliografia

- [1] **ALLEGATO 1)** AZIENDA USL ROMA H
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
"LINEE GUIDA SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE"
- [2] **ALLEGATO 3)** L.Bellina- A. Cesco Frare- S. Garzi- D.Marcolina "Manuale di Gestione del sistema di Sicurezza e Cultura della prevenzione nella Scuola" Ed. 2012

Allegati

- [1] Caratteristiche dei DPI
- [2] Estratto DLgs 81/08
- [3] L.Bellina- A. Cesco Frare- S. Garzi- D.Marcolina "Manuale di Gestione del sistema di Sicurezza e Cultura della prevenzione nella Scuola" Ed. 2012 Capitolo